h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole Sezione I – Gas di petrolio liquefatti Uso e restituzione delle bombole 36 37 G.P.L. in bombole Sezione II – Gas tecnici 38 Contrattazioni e consegna 39 Misurazione e tolleranze Cauzione e restituzione bombole 40 41 Responsabilità ed obblighi del compratore Bombole di proprietà del compratore o di terzi 42 Pagamento 43

h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

Sezione I Gas di petrolio liquefatti

Art. 36 - Uso e restituzione delle bombole.
La vendita dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) si effettua:
a) normalmente in bombole di proprietà della ditta venditrice;

b) sfuso in autobotte immesso direttamente in serbatoi di proprietà dell'acquirente o dati in comodato dal venditore.

Art. 37 - G.P.L. in bombole.

Le bombole di G.P.L. vengono date in uso all'acquirente per il tempo strettamente necessario alla rivendita ed al consumo del gas contenuto. Tale tempo non può, in linea di massima, superare complessivamente 3 mesi; trascorsi i quali, il rivenditore o l'utente debbono pagare alla ditta fornitrice un indennizzo mensile per ogni bombola¹.

Il venditore e l'utente non possono per nessun motivo far riempire presso diverso fornitore le bombole appartenenti ad altra azienda venditrice di G.P.L., non possono cederle a chicchessia, neppure temporaneamente, e devono restituirle in perfette condizioni di funzionalità.

Sezione II Gas tecnici

Art. 38 - Contrattazioni e consegna.

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni sono generalmente venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore in località diversa dalla fabbrica, fanno carico al compratore le risultanti maggiori spese.

Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità all'atto della consegna; dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

Art. 39 - Misurazione e tolleranze.

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza massima complessiva del 10 %.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 di acetone per chilogrammo di acetilene, la differenza è addebitata.

Art. 40 - Cauzione e restituzione bombole.

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e rimangono sempre di assoluta proprietà del venditore.

Il compratore del gas deve versare una cauzione proporzionale alla qualità ed al valore di giornata delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza, non appena vuote, e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 60 dalla data della consegna.

1 N.B. - Rimangono impregiudicate le eventuali responsabilità per fatti derivanti da sopravvenuta scadenza dei collaudi legali.

Il compratore è tenuto a corrispondere un canone (messa disposizione recipienti), preventivamente concordato con il venditore, per ogni recipiente in uso.

Anche quando non risulti determinato, al momento della consegna, il valore delle bombole, queste si intendono valutate, sia ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1806 c.c.¹, sia per il caso di mancato recupero, al prezzo corrente di mercato delle bombole nuove aventi caratteristiche uguali a quelle consegnate.

Art. 41 - Responsabilità ed obblighi del compratore.

Il compratore del gas è illimitatamente responsabile delle bombole dall'avvenuta consegna fino a quando le stesse non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di giorni 60, è altresì responsabile dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, anche se gli sono addebitate le penalità di ritardata resa.

Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da lui utilizzati.

I recipienti devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione dei gas cui sono destinati. E' tassativamente vietata ogni diversa utilizzazione.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire le bombole da fornitori diversi dal proprietario, né può effettuarne, neppure temporaneamente, la cessione a terzi, e deve renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi avaria.

Art. 42 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi.

Le bombole di proprietà del compratore o di terzi, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, avere i requisiti di legge e inoltre non devono contenere né avere contenuto materie che possano rappresentare un pericolo a contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

Art. 43 - Pagamento.

Il pagamento delle forniture di gas è eseguito per contanti all'atto della consegna.

1 Art. 1806 cod. civ.; "Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile".